



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 6.7.2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2555 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

DEL CAMPO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Wladimiro Cimaduomo

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: attribuzione punteggio servizio militare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21.3.2023, Del Campo Antonio – premesso di aver presentato domanda per l'inserimento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico del comparto A.T.A. per il triennio 2021/2023 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, lamentando che, nelle predette graduatorie, non gli era stato riconosciuto il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio *ex art.* 485, comma 7, del D.lgs. n. 297/94.

Denunciata, sotto vari profili, l'illegittimità di tale mancato riconoscimento, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: *“Riconoscere la validità per intero, ai fini del servizio, del servizio militare prestato dal ricorrente, anche se non in costanza di contratto di lavoro; • Ordinare al convenuto MIM, Ufficio Scolastico per la Regione Puglia, Ambito territoriale di Foggia, di rettificare il punteggio del ricorrente nelle graduatorie per il personale ATA e ,*



pertanto, disporre una maggiorazione dei rispettivi punteggi, valutando per intero i 12 mesi in cui prestava servizio militare, di 6 punti nelle graduatorie ATA; • Condannare il M.I.M., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ambito territoriale di Foggia, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, resistendo al ricorso. Istruita documentalmente, all’esito dell’udienza del 6.7.2023 – tenuta secondo le modalità di cui all’art. 127 *ter* c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le condivisibili ragioni espresse in precedenti conformi di questo Ufficio (cfr., Tribunale di Foggia-Sez. Lav., sentenza n. 469/2023 del 9.2.2023, pronunciata nel procedimento n. 5509/2022 R.G.L., Pres. est., dott.ssa Beatrice Notarnicola), di seguito riprodotte, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

“La questione è stata ripetutamente risulta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai “precari” A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente: “5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all’art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli



effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone



diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.” (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34686) etc.)”.

I principi innanzi enunciati sono pienamente applicabili al caso di specie, atteso che il ricorrente ha conseguito il titolo di accesso alle graduatorie (diploma di maturità) in data 2.8.1984 (doc. 3), espletando, quindi, per dodici mesi il servizio militare di leva, a partire dal 3.7.1985 sino al 24.6.1986 (si veda il foglio di congedo, *sub* 4).

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza del Ministero resistente, stante il consolidamento dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2555/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso alle le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023;
- b) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a procedere alla relativa attribuzione;



c) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.164,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Avv. Wladimiro Cimaduomo.

Foggia, 07/07/2023

Il Giudice
Ivano Caputo

